



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4**

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS TRA IL COMUNE DI BRICHERASIO E DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L., ALLA SOPRAVVENUTA DISCIPLINA NORMATIVA DI SETTORE

L'anno duemilatredecim addì diciassette del mese di gennaio alle ore 21.45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Presidente	Sì	10. BERTOLINO Renato - Consigliere	Sì
2. CHIAPPERO Daniela - Vice Sindaco	Sì	11. ALLOA Paolo - Consigliere	Sì
3. FALCO Mauro - Assessore	Giust.	12. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
4. MARCELLO Giacomo - Assessore	Giust.	13. GARZENA Annamaria - Consigliere	Giust.
5. BOSIO Luigi - Consigliere	Sì	14. BALLARI Simone - Consigliere	Sì
6. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì	15. BONANSEA Claudio - Consigliere	Sì
7. MERLO Sergio - Assessore	Sì	16. GRANERO Mauro - Consigliere	Giust.
8. LASAGNO Franco - Assessore	Sì	17. MORERO Daniele - Consigliere	Sì
9. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Giust.		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	5

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS TRA IL COMUNE DI BRICHERASIO E DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L., ALLA SOPRAVVENUTA DISCIPLINA NORMATIVA DI SETTORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

per quanto concerne la regolarità tecnica :

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);

in ordine alla regolarità contabile

- il responsabile di Ragioneria, (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Considerata la relazione del Sindaco o Consigliere

Si allontana dalla seduta alle ore 21 e minuti 47 il Consigliere Sig. Bonansea Claudio

PREMESSO CHE

- a far tempo dal 1987 il Comune di Bricherasio ha concesso al Consorzio ACEA il diritto di esercire in via esclusiva e a tempo indeterminato in tutto il territorio comunale il servizio per la distribuzione del gas (di seguito la “Concessione”);
- per effetto della trasformazione, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 267 del 2000, del Consorzio ACEA in ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (di seguito “ACEA SPA”), quest’ultima è succeduta al primo nella Concessione;
- l’Amministrazione comunale ha mantenuto in tale nuova compagine una partecipazione azionaria attualmente pari al 4,09938% del capitale sociale;
- come noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 (di seguito anche “Decreto Letta”), della Legge 239/2004, della Legge 51/2006 (di conversione del D.L. 273/2005), della Legge 222/07 (che, convertendo il D.L. 159/2007, vi ha introdotto l’art. 46-bis), nonché della Legge 244/07 (che ha modificato l’art. 46-bis prima citato), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali la riduzione ex lege dei termini di

scadenza naturale contrattualmente sanciti dal rapporto concessorio in essere e l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; ciò che ha determinato importanti alterazioni degli equilibri contrattuali in corso;

- più precisamente, l'art. 15, commi 5 e 7, del D.Lgs 164/2000 ha anticipato al 31 dicembre 2005 (c.d. "periodo transitorio base") la scadenza delle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso e la cui scadenza naturale si sarebbe collocata oltre quella data;
- l'art. 15, comma 7, del D.Lgs 164/2000 ha previsto degli incrementi automatici del periodo transitorio base al ricorrere di alcune condizioni e in particolare un incremento di due anni nel caso in cui, almeno un anno prima del 31 dicembre 2005, il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno o l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali (art. 15, comma 7, lett. b);
- la Legge 239/04, entrata in vigore il 28 settembre 2004, ha fissato al 31 dicembre 2007 la scadenza del periodo transitorio base e allo stesso tempo ha riconosciuto all'ente locale affidante o concedente la facoltà di prorogare, per ragioni di pubblico interesse, di un ulteriore anno il periodo transitorio, quale risultante dal periodo transitorio base sommato alle proroghe automatiche di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 15, D.lgs. 164/2000;
- l'art. 23, commi 1 e 2, D.L. 273/2005 (convertito nella Legge 51/2006) ha confermato e definitivamente chiarito la portata delle disposizioni della Legge 239/2004, fissando definitivamente al 31 dicembre 2007 il termine del periodo transitorio base e confermando la possibilità di proroga discrezionale da parte dell'ente locale;
- dette disposizioni sono state adottate allo scopo di favorire e incentivare la concentrazione e aggregazione delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas;
- con delibera di consiglio comunale n. 9 del 24 marzo 2005, codesto comune ha concesso ad ACEA SPA la proroga discrezionale di un anno di cui all'art. 1, comma 69, Legge 239/2004, così posticipandosi sino al 31 dicembre 2008 il periodo transitorio;
- in data 15 novembre 2006 ACEA SPA e S.E.I. S.p.A. (società operante nei servizi pubblici locali nell'ambito della stessa provincia di Torino) hanno costituito DGN S.r.l., conferendo a quest'ultima i rispettivi rami d'azienda aventi ad oggetto la distribuzione del gas e, dunque, le relative concessioni e affidamenti in essere all'entrata in vigore del D.Lgs 164/2000;
- a seguito della detta operazione, DGN S.r.l. è succeduta in tutte le concessioni di distribuzione del gas di cui erano titolari ACEA SPA e SEI S.p.A. e, quindi, anche nella concessione di distribuzione del gas a suo tempo affidata dal comune al Consorzio ACEA (cui, a sua volta, era succeduta ACEA SPA) ed è divenuta, di conseguenza, la nuova concessionaria di distribuzione del gas;
- in relazione alla medesima concessione, per effetto dell'operazione sopra descritta, DGN S.r.l. ha ottenuto il diritto a beneficiare della proroga automatica di cui all'art. 15, comma 7, lett. b)

del D.Lgs. 164/2000, con conseguente proroga del periodo transitorio base sino al 31 dicembre 2010;

- la cessione dei rami d'azienda relativi alla distribuzione del gas naturale di ACEA SPA e SEI S.p.A. a DGN S.r.l., avvenuta nel 2006, non ha comportato anche la cessione a quest'ultima delle reti e degli impianti strumentali all'attività di distribuzione, che, per quanto concerne il comune, sono rimasti in proprietà esclusiva di ACEA SPA, la quale li ha concessi in uso a DGN S.r.l.;
- successivamente ACEA SPA ha ceduto in favore di DGN S.r.l. anche la proprietà delle reti e degli impianti;
- ai sensi dell'art. 46 bis, comma 2, Legge 222/07, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono determinati gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche "ATEM") per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- l'art. 23 bis, comma 1, D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 15, D.L. 135/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 166/2009, prevede che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46 bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 D.lgs. 281/1997, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19 gennaio 2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo decreto del 18 ottobre 2011 ha individuato i comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. 93/2011, è poi stato fatto espresso divieto alle Amministrazioni comunali di bandire gare singole, ivi essendosi, infatti e al contrario, previsto come obbligatorio per i comuni attendere necessariamente l'avvio delle gare per ambiti territoriali ottimali, mantenendo nelle more il gestore uscente nella gestione del servizio al fine di garantire la continuità del pubblico servizio secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, del Decreto Letta;
- stante la definitiva cessazione al 31 dicembre 2010 dell'attuale rapporto concessorio, a far data dal 1 gennaio 2011 e fino all'aggiudicazione della gara d'ambito, dunque, DGN S.r.l., ai sensi del citato art. 14, comma 7, D.Lgs. 164/2000, continuerà ad essere obbligata a garantire la continuità nella gestione del pubblico servizio in qualità di gestore in via di mero fatto dello stesso;
- ad oggi, pertanto, DGN S.r.l. gestisce il servizio di distribuzione del gas ed è proprietaria delle reti e degli impianti strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione;

- da ultimo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012 il decreto ministeriale recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159”;
- a fronte di tali mutamenti avvenuti negli ultimi anni nella legislazione di settore - che certamente hanno inciso anche sul rapporto di servizio in essere e che pertanto va ad essi adeguato - non essendo rinvenibile nel disposto contrattuale una precisa volontà delle parti in relazione al sopravvenuto assetto normativo, anche allo scopo di evitare il rischio di fraintendimenti sulle reali condizioni giuridiche del rapporto e consequenziali costosi contenziosi, le parti ritengono necessario addivenire alla stipula dell'atto ricognitorio e di chiarimento, allegato alla presente delibera, avente la funzione di regolamentare con chiarezza i rapporti in essere nel quale si dia pertanto atto che:
 - a) l'Amministrazione comunale, in considerazione della necessità di assicurare la continuità nella gestione del servizio di distribuzione del gas per il tempo intercorrente fino al nuovo affidamento ai sensi di legge ed in virtù di quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, D.Lgs. 164/2000, riconosce in capo a DGN S.r.l. l'obbligo di garantire la continuità nella gestione del pubblico servizio in qualità di gestore in via di mero fatto dello stesso a far data dal 1 gennaio 2011 e fino all'aggiudicazione della gara d'ambito secondo la disciplina di cui all'art. 14, comma 7, D.Lgs. 164/00, all'art. 46 bis, D.L. 159/2007, e all'art. 24, comma 4, D.Lgs. 93/2011;
 - b) DGN S.r.l. s'impegna al versamento del canone annuo nella misura già riconosciuta all'Amministrazione comunale sino alla scadenza della Concessione come sopra determinata;
 - c) alla suddetta scadenza anticipata della Concessione, tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale di proprietà di DGN S.r.l. saranno assoggettati, anche ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs 164/2000, alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale ai sensi dell'art. 24, R.D 2578/1925 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE

- sia l'Amministrazione Comunale che la concessionaria, al fine di evitare in futuro il rischio di eventuali lunghi e costosi contenziosi, intendono sin d'ora
 - i. definire in maniera espressa i criteri che in concreto verranno utilizzati per la determinazione del valore di stima industriale attraverso l'elaborazione di uno specifico documento, denominato Allegato 1 allo schema di atto ricognitorio e parte integrante e sostanziale dello stesso, anch'esso qui approvato;
 - ii. concordare che la determinazione del costo di ricostruzione a nuovo dei cespiti costituenti l'impianto di distribuzione avverrà sulla base dei prezzi del prezzario che, sottoscritto e approvato dalle parti, viene allegato come Allegato 2 all'atto ricognitorio e di chiarimento per

formarne parte integrante e sostanziale;

- - peraltro, le condizioni e i punti sopra sviluppati costituiscono le condizioni minime necessarie a garantire a DGN Srl un almeno parziale riequilibrio del rapporto quale alterato per effetto anche delle sopravvenute modifiche legislative sopra evidenziate;
- le parti concordano inoltre, anche allo scopo di garantire adeguati livelli occupazionali, di prevedere che, al termine del rapporto concessorio, il Comune e/o eventuale altro soggetto a ciò deputato, previa individuazione da parte della Concessionaria del numero e del nominativo dei dipendenti addetti all'impianto comunale, provveda ad inserire e/o a far inserire nell'emanando bando di gara l'obbligo a carico del gestore subentrante di acquisire il predetto personale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 recante: "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del c. 6, dell'art. 28 del D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas";
- sussistono pertanto le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, d'interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono indispensabile l'accordo della presente Amministrazione comunale con DGN Srl a mezzo della stipulazione dell'atto ricognitorio e di chiarimento allegato alla presente deliberazione.

Il Sindaco conferisce al Consigliere di Maggioranza Sig. Bosio Luigi in possesso della delega a rappresentare il Comune presso il gestore ACEA, il compito di spiegare al Consesso la difficile materia di cui al presente punto all'o.d.g.;

Il Consigliere Sig. Bosio fa un articolato excursus normativo, ricordano i vari passaggi amministrativi che hanno segnato la riforma, approfondendo le tematiche ancora irrisolte e soprattutto la remunerazione della proprietà delle reti da parte del futuro gestore;

Il Sindaco sottolinea che "il Consiglio dovrà in itinere amministrativo ancora pronunciarsi e potrà chiedere al nuovo gestore di implementare la rete esistente";

Il Consigliere di Minoranza Sig Ballari ricorda "che nell'anno 2006 il Consiglio aveva già trattato l'argomento pronunciandosi sulla creazione di una nuova società tra ACEA ed altra società di Settimo Torinese";

Il Consigliere Sig. Bosio ricorda i passaggi che sono intervenuti nella proprietà delle reti e della divisione societaria tra gestione e distruzione del gas";

Il Consigliere Sig. Ballari chiede "se il canone di utilizzo fissato inizialmente da ACEA in € 18.000,00 annuali sia aumentato con l'aumento dei soggetti gestori";

Il Consigliere Sig. Bosio risponde "che è rimasto invariato e si dovrà capire quale sarà la remunerazione dopo la futura gara";

Il Sindaco riferisce "che il Comune deve percepire alla data odierna da ACEA € 80.000,00, somma che figura nel bilancio a residui";

Il Consigliere di Minoranza Sig. Morero Daniele esprime i suoi dubbi su come verrà remunerata la proprietà delle reti;

Il Consigliere Sig. Bosio risponde “che sarà il Capitolato a fissare il valore”;

Il Consigliere di Maggioranza Sig. Picotto Giorgio interviene sottolineando che uno dei tanti problemi ancora irrisolti sarà la remuneratività della proprietà delle reti;

Terminata la trattazione il Sindaco, pone in votazione il presente punto all’o.d.g. e chiede se vi sono dichiarazioni di voto;

Il Gruppo di minoranza presenta la seguente dichiarazione di voto, come da documento depositato agli atti:

“Esprimiamo voto favorevole sul presente punto in quanto esso rappresenta di fatto una fotografia dello status quo dei rapporti fra il Comune e il gestore del servizio “DGN s.r.l.” in previsione di un difficile percorso che porterà all’indizione della gara d’appalto nel 2014. Auspichiamo nel contempo una vigilanza costante da parte dell’Amministrazione sui delicati passi che costelleranno i prossimi mesi e anni circa questa materia”

Indi, con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 11
VOTANTI:	n. 11
ASTENUTI:	zero
VOTI FAVOREVOLI:	n. 11
VOTI CONTRARI:	zero

DELIBERA

- 1) le premesse e i “considerato” formano parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto deliberativo;
- 2) di prendere atto che DGN Srl permarrà nel rapporto del servizio di distribuzione del gas fino all’aggiudicazione della gara d’ambito secondo la disciplina di cui all’art. 14, comma 7, D.Lgs. 164/2000, all’art. 46 bis, D.L. 159/2007, e all’art. 24, comma 4, D.Lgs. 93/2011;
- 3) di rinunciare fin d’ora, e per la nuova durata del servizio di distribuzione del gas, all’esercizio della facoltà di riscatto anticipato;
- 4) di approvare lo schema di atto ricognitorio e di chiarimento qui allegato nonché i documenti ad esso allegati e denominati “Allegato 1” e “Allegato 2”;
- 5) di autorizzare il dirigente responsabile del servizio a stipulare con DGN Srl l’atto ricognitorio e di chiarimento allegato alla presente delibera;
- 6) di stabilire sin da ora che sarà la Giunta comunale ad approvare la congruità del valore dell’indennità spettante al gestore uscente da porre a base d’asta calcolata nel rispetto dei criteri di cui all’atto ricognitorio e relativi allegati di cui al punto 4);

7) di notificare il presente atto a DGN S.r.l.

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

(cd/ZR)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZULLO dott. Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dal _____

Bricherasio, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134,
comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Lì _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE _____
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Lì _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, lì _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele